



COMUNE DI GIAROLE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4/2023

OGGETTO: Determinazioni aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2023

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore **VENTUNO** e minuti **TRENTA** nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di I^a convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti:

	Presente	Assente
PAVESE Giuseppe	X	
TREVISAN Simone		X
DRUSIAN Roberto	X	
LONGARELLI Silvia	X	
IANNUZZI Vincenzo	X	
CAMPAGNOLA Stefano	X	
CANATO Gianpaolo	X	
MORETTI Cinzia	X	
MIRRA Antonietta		X
MANCANIELLO Alfredo		X
ZINGALES MAURIZIO	X	

Partecipano gli Assessori esterni PIGNONE Ruggero e ZACCO Enrico

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **PAVESE Giuseppe**, nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Assiste il **Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con delibera consiliare n. 48 del 30/10/1998, esecutiva e pubblicata a norma di legge, venne istituita ed applicata in questo Comune l'addizionale comunale IRPEF di cui al D.Lgs. 360/98 e s.m.i.;
- detta aliquota per l'anno 1999 venne stabilita nella misura dello 0,2% e poi, negli anni successivi, è stata aumentata sino a raggiungere lo 0,5% nell'anno 2007;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a) della Legge Finanziaria 296 del 27/12/2006 che testualmente recita:

“I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”.

VISTA la deliberazione propria n.5/2021 del 16.04.2021 ad oggetto: “Conferma aliquota addizionale IRPEF anno 2021” esecutiva ai sensi di legge confermata nella misura dello 0,5%;

VISTA la deliberazione propria n. 9/2022 del 30.04.2022 con la quale è stato disposto per l'anno 2022 l'aumento dell'aliquota nella misura dello 0,7% unica senza soglia di esenzione, tale da assicurare il pareggio del bilancio di previsione, tenuto conto del fatto che tale aliquota è bloccata allo 0,5% dall'anno 2002, così come le aliquote di altri tributi comunali bloccate dal 2012, mentre i costi dei servizi continuano a salire;

Valutato per l'anno 2023 di confermare la scelta operata nell'anno 2022 e quindi una aliquota nella misura dello 0,7% tale da assicurare il pareggio del bilancio di previsione;

Verificato che all'art. 13, al comma 1-quinquies è disposto che *“A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it”;*

Atteso che in base al disposto di cui all'art. 27 comma 8 Legge 448/2001 e art. 1 comma 169 Legge Finanziaria 296/2006 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per l'approvazione dei regolamenti tributari, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio con effetto dall'1/1 dell'anno di riferimento e quindi nel caso specifico entra in vigore dal 01/01/2015;

Dopo ampia discussione;

Quanto sopra premesso relazionato e motivato;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023 e documenti di corredo è stato prorogato al 30/04/2023;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, per cui “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Giarole;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Tributario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-tributaria dell'atto ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- Di determinare, per l'anno d'imposta 2023, l'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF nella misura dell'0,7%, unica senza soglia di esenzione.
- Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

A richiesta del Sindaco con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presenta deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to AMELOTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to AMELOTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 12.04.2023 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 12.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
X	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 24.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Giarole, lì 12.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo